



Genova, 13 dicembre 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 11/19

Sommario

Sezione 1: Iter conversione D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale)	2
Sezione 2: Aggiornamenti in breve	6
1. Servizio consultazione delle fatture elettroniche	6
2. Fatture elettroniche scartate dallo SDI: sanzioni applicabili	6
3. Prova della cessione intracomunitaria	6
4. ISEE precompilato sul sito dell'INPS	8
5. Calcolo acconto IVA	8
6. Detrazione IVA relative alle fatture di fine anno	8
7. Rendicontazione CBCR, chiarimenti dall'OCSE	9
8. Le procedure di allerta per le crisi d'impresa	10
9. Novità dal 2020 per le dichiarazioni d'intento	10
Sezione 3: Approfondimenti	12
10. Ecobonus al 55% anche per gli immobili da locare	12
11. Il bilancio non vincola l'AdE sulla "non operatività"	12
12. Cessione lista clienti: profili fiscali	12
13. Valore d'ingresso senza avviamento estero	12
14. Sanzioni non applicabili per i debiti erariali "ante" procedura	13
15. Voucher monouso: implicazioni IVA e bilancio	13
16. Ammortamento magazzini automatizzati	13
17. Dubbi sull'estensione degli obblighi di utilizzo del Modello F24 telematico nel 2019	13
18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	14
Sezione 4: Principali adempimenti	16
19. Mese di Dicembre 2019	16

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Iter conversione D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale)

Dopo il voto di fiducia, il 6/12 l'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il Decreto Fiscale con 248 voti favorevoli e 87 contrari. Il testo passerà ora all'esame del Senato.

Nell'attesa dell'approvazione definitiva e della sua entrata in vigore, si riportano i principali emendamenti approvati in prima lettura:

▪ **Appalti e subappalti: ritenute sul lavoro dipendente e reverse charge**

La nuova disciplina - introdotta inserendo l'articolo 17-bis al D.lgs. n. 241/1997 - è rivolta ai soggetti residenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Si dispone che tali soggetti siano tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici (ovvero subappaltatrici o affidatarie), le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti, tramite distinte deleghe per ciascun committente.

La disciplina non si applica qualora le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro. Sono escluse dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.

▪ **Sanzione per compensazioni rifiutate**

L'attuale testo del decreto stabilisce che i modelli F24 prima sospesi e poi (in assenza di valide indicazioni rese dal contribuente nei 30 giorni successivi) scartati dal sistema centralizzato determinano, da marzo 2020, una sanzione di 1.000 euro per ogni delega non eseguita, senza



applicazione del «cumulo giuridico». Tale sanzione viene iscritta a ruolo se, entro trenta giorni dalla comunicazione telematica dello scarto da parte dell'Agenzia, il contribuente non provvede a pagare il dovuto. L'emendamento, approvato dalla Camera, modifica la misura della sanzione, che passa dall'importo fisso di 1.000 euro a uno variabile così determinato:

- il 5% dell'importo per gli F24 fino a 5.000 euro;
- 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

▪ ***Estensione dello strumento del ravvedimento operoso***

La norma, introdotta in sede referente, prevede la soppressione della disposizione (articolo 13, comma 1-bis, d.lgs. n. 472/1997) che limitava l'applicazione della disciplina del c.d. "ravvedimento operoso" ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise, estendendolo di fatto a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali.

▪ ***Comunicazione telematica operazioni con soggetti non stabiliti in Italia***

La norma interviene sui termini per l'invio delle comunicazioni periodiche relative ad operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro). In particolare, intervenendo sull'art. 1 del d.lgs. n. 127/2015, la periodicità degli invii è fissata con cadenza trimestrale in luogo di quella mensile.

▪ ***Imposta di bollo sulle fatture elettroniche***

La norma, introdotta in sede referente, prevede che al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

▪ ***Modalità di pagamento della tassa automobilistica***

Il decreto in fase di conversione prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) mediante la piattaforma "pagoPA", a decorrere dal 1° gennaio 2020.

▪ ***Reati tributari***

Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture e altri documenti falsi (art. 2 del DLgs. 74/2000), viene confermato l'innalzamento delle attuali pene ad un minimo di 4 ed un massimo di 8 anni se l'imposta evasa supera i 100.000 euro, mentre vengono mantenute quelle attuali (da un minimo di 1,5 a un massimo di 6 anni) se l'imposta evasa è inferiore a tale soglia.



Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) viene confermato l'innalzamento delle pene ad un minimo di 3 ed un massimo di 8 anni, rispetto all'attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni.

Per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), viene confermato l'abbassamento della soglia di punibilità di 150.000 euro a 100.000 euro, mentre l'aumento delle pene (prima di questa riforma si andava da 1 a 3 anni) viene stabilito da 2 a 4,5 anni invece che da 2 a 5.

Viene anche ripristinata l'esimente penale per le dichiarazioni infedeli che discendono da valutazioni che differiscono di meno del 10% da quelle giudicate corrette (inizialmente abrogata), ma il ripristino è parziale, perché l'esimente spetterà ora se lo scostamento fino al 10% riguarda complessivamente tutte le valutazioni rilevanti e non ciascuna considerata singolarmente. Viene invece confermata la non punibilità nel caso in cui i criteri di valutazione concretamente applicati vengano enunciati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), rispetto al testo originario che portava la pena massima a 6 anni, viene "limato" l'aumento delle pene da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni (ante DL 124/2019 le pene variavano da 1,5 a 4 anni), mentre viene lasciata invariata la soglia di punibilità a partire da un'imposta non dichiarata di 50.000 euro.

Pene in aumento anche per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili per fini di evasione fiscale (art. 10 del DLgs. 74/2000): si passa dagli attuali 1,5 e 6 anni a un minimo di 3 e un massimo di 7 anni.

Vengono invece confermate le soglie di punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dichiarate o certificate e di omesso versamento di IVA regolarmente dichiarata (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000), le quali dunque "tornano", rispettivamente, a 150.000 e 250.000 euro.

Da registrare poi l'introduzione della c.d. "confisca per sproporzione", mutuata dalla normativa anti-mafia, nei casi di condanna per i reati di fatture false (artt. 2 e 8) con elementi fittizi oltre 200.000 euro e per i reati di frode mediante altri artifici (art. 3) con imposta evasa oltre 100.000 euro, nonché per i reati di sottrazione fraudolenta (art. 11 comma 1), quando l'ammontare di imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro, e di falso in transazione fiscale (art. 11 comma 2), quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.

▪ ***Ampliamento della normativa 231/2001 ai reati tributari***

La versione originale del decreto fiscale prevedeva già l'ampliamento della disciplina 231/2001 per il solo reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000. In sede di conversione del decreto alla Camera è stato specificato l'ampliamento della responsabilità amministrativa delle società ai seguenti reati (si ricorda che ogni quota va da un minimo di 258



euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica):

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, inferiore a centomila euro, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi più gravi si applicano inoltre le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la decadenza da finanziamenti e agevolazioni pubbliche, il divieto di pubblicizzare prodotti).



Sezione 2: Aggiornamenti in breve

1. Servizio consultazione delle fatture elettroniche

Si ricorda che, sul portale Fatture e corrispettivi, è attiva la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio nell'area riservata di Fisconline.

Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo **20 dicembre** (scadenza prorogata rispetto a quella originaria del 31/10).

2. Fatture elettroniche scartate dallo SDI: sanzioni applicabili

Con il principio di diritto n. 23 dell'11/11 scorso, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le fatture elettroniche scartate dal Sistema di interscambio si considerano non emesse (fatta salva la ri-emissione entro 5 giorni dallo scarto), con conseguente eventuale applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di omessa fatturazione, cui è equiparata la tardiva esecuzione dell'adempimento, ossia, per ciascuna violazione:

- «fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro;
- «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo».

Resta salva l'applicazione delle disposizioni sul cumulo giuridico o, in alternativa, quelle sul ravvedimento operoso. Si ricorda che il cumulo giuridico è applicabile solo dall'Ufficio.

3. Prova della cessione intracomunitaria

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il regolamento Ue 2018/1912/UE che ha individuato i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Si ricorda che le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso un altro Stato membro. L'UE è intervenuta sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell'avvenuta cessione intraunionale. Di seguito si riporta uno schema sintetico della nuova disciplina.



<p>CONDIZIONI</p> <p>CESSIONE</p> <p>INTRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entrambi gli operatori – cedente e cessionario – devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della Ue - La cessione deve avvenire a titolo oneroso - I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro
---	--

REG. UE 1912/18: PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI IN ALTRO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE CERTIFICA:

Che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere
- Rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Oppure

che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato;
- rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

REG. UE 1912/18: PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI IN ALTRO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE È IN POSSESSO

Di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:

- La data di rilascio;
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- La quantità e la natura dei beni;
- La data e il luogo di arrivo dei beni;
- Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- Nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

Di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

- Documento o lettera CMR riportante la firma;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;



- Fattura emessa dallo spedizioniere;
Rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei suddetti elementi in combinazione con la polizza assicurativa relativa alla spedizione; o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità; o ancora con la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione; quali elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

TRACCIABILITÀ E BLINDATURA DELLA FILIERA	dal punto di vista gestionale, l'impresa deve raccogliere e gestire il documento relativo alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.
---	---

4. ISEE precompilato sul sito dell'INPS

Dal 1/1/2020 sarà possibile ottenere in autonomia sul sito dell'Inps (senza l'ausilio dei Caf) l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Conti correnti, immobili e redditi della famiglia sono le principali voci che dovrebbero comparire automaticamente nel sistema dell'Isee precompilato. Tuttavia, per finalizzare l'operazione, sarà comunque necessario l'inserimento di altri dati da autodichiarare.

5. Calcolo acconto IVA

Il 27/12 prossimo scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2019 mediante F24 con i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

È possibile utilizzare come modalità di calcolo il metodo storico, previsionale e alternativo (liquidazione straordinaria al 20/12). Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

6. Detrazione IVA relative alle fatture di fine anno

Le regole relative alla detrazione Iva implicano a fine anno l'analisi delle fatture distinguendo i seguenti casi:



Ricezione fattura	Registrazione/Detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre	Fanno parte della liquidazione Iva di dicembre 2019
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2020, con data dicembre 2019	Saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e convergeranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019, non registrate a dicembre 2019	Per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, che bisogna presentare entro il 30 aprile 2020
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020	Tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come ad esempio il canale telematico non è attivo e funzionante o la casella Pec indicata risulta piena o non attiva. In questi casi, il cessionario dovrà verificare se tale fattura sia stata emessa dal cedente e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agenzia delle entrate.

In questo caso, la data di ricezione della fattura è quella di presa visione della stessa sul sito dell'Agenzia delle entrate ed è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

7. Rendicontazione CBCR, chiarimenti dall'OCSE

L'Ocse ha pubblicato il 5 Novembre delle precisazioni per la predisposizione della rendicontazione per Paese (*Country-by-Country Reporting*). Si prevede l'obbligo per i gruppi con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro di rendicontare annualmente ricavi e utili lordi, imposte sul reddito pagate e maturate nonché altri indicatori di attività economica effettiva per i paesi in cui operano.

Per quanto riguarda i dividendi, oltre a non essere inclusi nei ricavi, sono esclusi anche dagli utili. Le disposizioni sono applicabili dal 2020, ma si prevede la possibilità di anticiparle a esercizi precedenti. Inoltre, la norma del Paese della casa madre prevale su quelle delle controllate, perciò le controllate non devono inviare il Country-by-Country Reporting se la casa madre non ha l'obbligo in base alla propria norma conforme all'Ocse.



8. Le procedure di allerta per le crisi d'impresa

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha individuato 7 indicatori per l'allerta della crisi d'azienda prendendo in considerazione circa un milione di bilanci depositati dal 2010 al 2015.

I 7 indicatori vanno utilizzati secondo una determinata gerarchia.

Primo step: il patrimonio netto

Se negativo o al di sotto del minimo legale è già un segnale di crisi, risolvibile con la ricapitalizzazione.

Secondo step: il cash flow

Se il patrimonio netto è positivo, si calcola il *debt service coverage ratio* (DSCR). Il DSCR è dato dal rapporto tra i cash flow liberi presunti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti scadenti nello stesso arco temporale. Per valori inferiori ad 1, dovrebbero avviarsi gli alert aziendali.

Terzo step: gli indici di settore

L'analisi riguarda 5 indici i cui valori limite sono indicati dal CNDCEC per categorie settoriali:

- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari ed il fatturato);
- Indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali);
- Indice di ritorno liquido dell'attivo (rapporto tra cash flow e attivo);
- Indice di liquidità (rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine);
- Indice di indebitamento (rapporto tra indebitamento previdenziale e tributaria e attivo).

Il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per i vari indici fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi, dovendo valutare unitariamente le specificità aziendali e le prospettive gestionali.

Per approfondimenti si rimanda al documento disponibile sul sito del CNDCEC al seguente link: <https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1384376>.

9. Novità dal 2020 per le dichiarazioni d'intento

Le novità in tema di dichiarazioni d'intento, introdotte dal d.l. 34/2019, entreranno in vigore dal 2020. Deve ancora essere chiarito se le nuove previsioni valgono anche per le dichiarazioni emesse a fine 2019 relative al 2020. Di seguito sono riportate le novità approvate:

- Il cliente non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Viene meno l'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39, del D.P.R. 633/1972;



- Viene meno l'obbligo, ricadente solo in capo ai fornitori, di esporre i dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (Quadro VI);
- La dichiarazione può riguardare anche più operazioni senza che le stesse debbano avvenire necessariamente tra le stesse parti. La modifica normativa recepisce la R.M. 38/E/2015 ove è stata ammessa la possibilità di utilizzare una lettera di intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione.;
- il decreto crescita ritorna alla sanzione proporzionale per il fornitore, pari dal 100% al 200% dell'imposta, nel caso in cui il cliente non abbia regolarmente presentato la dichiarazione di intento, ma anche se, pur essendo stata presentata regolarmente, il fornitore non abbia operato il controllo della stessa (riscontrandone telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate).

È stato inoltre introdotto l'obbligo di indicare, in fattura o nella documentazione doganale, gli estremi del protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. L'agenzia delle Entrate dovrà esprimersi sul punto per evidenziare le modalità di attuazione della nuova norma.



Sezione 3: Approfondimenti

10. Ecobonus al 55% anche per gli immobili da locare

Con la sentenza n. 29164 depositata il 12 novembre scorso, viene ribadito dalla Cassazione il diritto a detrarre il 55% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società) per gli interventi su immobili destinati alla locazione.

Non sono invece inclusi gli immobili in locazione finanziaria, per i quali la detrazione è concessa all'utilizzatore e non alla società concedente.

11. Il bilancio non vincola l'AdE sulla "non operatività"

Con la decisione 4267/1/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha concluso che l'Agenzia delle Entrate può bocciare la classificazione in bilancio di un fabbricato iscritto tra le rimanenze come bene non strumentale. L'Agenzia aveva dichiarato che dato che il fabbricato era locato e non messo in vendita dalla società non poteva essere classificato nell'attivo circolante del bilancio, perciò lo aveva classificato come immobilizzazione, rientrando nei calcoli di non operatività. Le immobilizzazioni destinate alla vendita sono destinate in un'apposita voce dell'attivo circolante solo nel caso in cui la vendita avvenga alle condizioni attuali, appaia altamente probabile e possa concludersi nel breve periodo. La società in giudizio non aveva dimostrato queste condizioni e per questo l'Agenzia ha valutato il fabbricato come immobilizzazione.

12. Cessione lista clienti: profili fiscali

Con l'interpello 466 del 4/11 scorso, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale a cui sono assoggettate una particolare tipologia di cessione, ovvero quella del proprio portafoglio clienti da parte di una società. Dato che la cessione del pacchetto clienti si qualifica sul piano giuridico come cessione di singolo bene, e non di ramo d'azienda, è un'operazione assoggettata ad Iva e si applica l'imposta di registro in misura fissa. Tuttavia le Entrate lasciano spazio ad altro tipo di soluzioni qualora ricorrano elementi ulteriori e diversi.

13. Valore d'ingresso senza avviamento estero

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Tuir nella versione ante-Atad, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, si guarda al valore nominale (articolo 9 del Tuir) e non è riconosciuta la rilevanza fiscale dell'avviamento autoprodotta all'estero. Non è fiscalmente rilevante l'avviamento autoprodotta all'estero poiché lo stesso emergerebbe nel bilancio dell'incorporante e non sarebbe dunque riconducibile alle attività



e passività del soggetto che trasferisce la residenza.

14. Sanzioni non applicabili per i debiti erariali “ante” procedura

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza 780/2/2019, ha affermato che per tutti i crediti sorti ante procedura di concordato preventivo, nessuna azione esecutiva può essere iniziata. Quindi anche i debiti erariali anteriori non possono essere estinti ad eccezione dei criteri di concorso tra creditori. Ne consegue che non si possono applicare sanzioni nel caso di mancato pagamento di debiti erariali sorti prima della procedura.

15. Voucher monouso: implicazioni IVA e bilancio

Nel momento dell'emissione del buono-corrispettivo monouso sorge l'obbligo dell'emissione della fattura perché ai fini Iva l'operazione si considera effettuata. Questo però non permette all'impresa emittente di registrare la base imponibile della fattura a ricavo dell'esercizio, in quanto l'imputazione di un ricavo si realizzerà solo al momento della cessione del bene o dell'ultimazione della prestazione, mettendo in relazione i costi di acquisto dei beni e/o dei servizi che sono acconti, cioè debiti.

Una situazione analoga si verifica per gli appalti edili per i quali l'emissione della fattura segue le regole Iva, invece la rilevazione dei ricavi segue le regole previste dall'articolo 2426, n.11, del Codice civile e dal principio contabile Oic 23.

16. Ammortamento magazzini automatizzati

La risposta all'interpello 408/2019 da parte dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il coefficiente relativo all'ammortamento della componente dei magazzini autoportanti interconnessi ai sistemi gestionali, costituita dalle scaffalature, è lo stesso di quello previsto per gli immobili. Nonostante infatti l'OIC 16 preveda che per i “componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale” l'ammortamento si calcola separatamente dal cespite principale (tranne nel caso in cui non sia fattibile), l'Agenzia sulle scaffalature autoportanti ritiene che la maggiorazione relativa all'iperammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti debba essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile. L'Agenzia precisa che le scaffalature in questione hanno natura ibrida e svolgono un ruolo di struttura portante in quanto ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura dell'edificio.

17. Dubbi sull'estensione degli obblighi di utilizzo del Modello F24 telematico nel 2019

L'obbligo di presentare l'F24 attraverso Entratel anche per la compensazione orizzontale dei crediti



maturati dal sostituto d'imposta sta complicando l'operatività quotidiana di aziende e consulenti. Il primo dubbio riguarda le tipologie di crediti del sostituto che sarebbero soggette al nuovo obbligo; poiché nel provvedimento sono espressamente citati il bonus Renzi e la restituzione di eccedenze di ritenute, si ritiene che dovrebbero essere inclusi anche i crediti infrannuali. L'ulteriore dubbio attiene alla decorrenza del nuovo obbligo, ciò in quanto il decreto fiscale 124/2019, attualmente in fase di conversione, non prevede per esso una decorrenza specifica. Considerare tuttavia la nuova disciplina applicabile dal 27 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, violerebbe la disciplina contenuta nello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) la quale prevede che i nuovi adempimenti possono divenire obbligatori non prima che siano passati 60 giorni dall'adozione del provvedimento che li ha introdotti.

18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Incentivi all'assunzione di donne: i settori e le professioni con disparità di genere validi per il 2020

Dal 1° gennaio 2013 la Riforma Fornero (art. 4, commi 8 - 11, Legge n. 92/2012) ha introdotto a favore dei datori di lavoro degli incentivi, sotto forma di una riduzione pari al 50% della contribuzione dovuta (per un periodo massimo di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine), per le assunzioni di:

- lavoratori (uomini e donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti), ovvero 6 mesi e residenti nelle
- regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea,
- aree di cui all'art. 2, punto 18, lett. e) del Regolamento CE n. 800/2008, ora sostituito dall'articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale.

Si tratta, dei lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato interessato.

In attuazione delle suddette disposizioni, il Decreto interministeriale n. 371 del 25 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT con riferimento alla media annua del 2018, i settori e le professioni (limitatamente al settore privato) caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, per i quali trovano applicazione per il 2020 gli incentivi all'assunzione.



Licenziamento per riorganizzazione aziendale: non basta la prova del calo di fatturato

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo quello intimato ad una responsabile dell'ufficio amministrativo di un'azienda, se è provato il nesso eziologico tra le ragioni dedotte dall'impresa – calo di fatturato – e la soppressione del suddetto posto di lavoro, funzionale al mutamento dell'assetto organizzativo.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 28435 del 5 novembre 2019, precisando che la redistribuzione fra i colleghi delle mansioni precedentemente compiute dalla lavoratrice estromessa debba essere l'origine e non l'effetto del provvedimento di licenziamento.

Incentivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza: operativo dalle competenze di novembre

L'INPS, con la Circolare n. 104 del 19 luglio 2019, ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni amministrative per accedere all'incentivo per l'assunzione di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza. Ora, ad integrazione delle precedenti indicazioni ed al fine di rendere operativo tale beneficio, l'Istituto, con il Messaggio n. 4099 dell'8 novembre 2019:

- fornisce le istruzioni operative per conguagliare, tramite il flusso Uniemens/DMAG, l'incentivo ed illustra gli adempimenti a cui devono attenersi i datori di lavoro;
- rende noto che, nel Portale delle agevolazioni (ex DiResCo), è disponibile il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza";
- illustra i controlli che l'INPS effettuerà, una volta ricevuta la domanda, mediante i propri sistemi informativi.

No licenziamento per lunga malattia assimilata alla disabilità

La Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo perché discriminatorio il licenziamento del lavoratore dopo un lungo periodo di malattia. Con la Sentenza n. 29289 del 12 novembre 2019, la Suprema Corte ha chiarito che la malattia di lunga durata è equiparabile alla disabilità e ricordato che il recesso basato sull'handicap del dipendente è vietato dalla Direttiva Europea 78/2000. Infine i giudici hanno specificato che il lavoratore deve dimostrare il fattore di rischio e il trattamento discriminatorio subito, mentre il datore ha l'onere di provare che avrebbe licenziato qualunque altro dipendente privo di fattori di rischio.



Sezione 4: Principali adempimenti

19. Mese di Dicembre 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Dicembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IMU e TASI	Versamento del saldo IMU e TASI 2019.
	NOMINA REVISORE LEGALE S.R.L.	Termine per la modifica degli statuti e la nomina dell'organo di controllo o del revisore è se la S.r.l., per 2 esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: - attivo patrimoniale: € 4.000.000; - ricavi: € 4.000.000; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
20 Dicembre	CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019 (Comunicato Ag. Entrate 30.10.2019).
27 Dicembre	IVA <i>Acconto 2019</i>	Termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva. L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi calcoli: storico, previsionale e analitico.
	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
31 Dicembre	DICHIARAZIONE IMU-TASI	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2018. Anche la dichiarazione TASI è stata prorogata dal 30.6.2019 al 31.12.2019. L'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
	GRUPPO IVA	Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati.
	ESTEROMETRO <i>Novembre 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).
	COMMERCIO ESTERO	Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2019, alla convalida annuale.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.